



LA SEGRETERIA NAZIONALE

www.siap-polizia.org

PENSIONI

NUOVI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE, SERVONO RISPOSTE

Il SIAP chiede la riconvocazione urgente del tavolo sulla previdenza dedicata

Dal 1° gennaio 2027 si applicano i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo, definiti dal decreto direttoriale del 16 ottobre 2026. A 60 anni il valore passa dal 4,536% al 4,475%. A parità di montante e di età, la quota contributiva diminuisce di circa l'1,34%. Su un montante ipotetico di 400.000 euro, l'importo annuo lordo passa da 18.144 a 17.900 euro, con una differenza di 244 euro. Il confronto misura esclusivamente il cambiamento del coefficiente e non rappresenta una simulazione della pensione individuale.

Occorre informare correttamente i colleghi. Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il 21 ottobre il tasso di capitalizzazione per il 2026, pari al 6,3359%, con coefficiente 1,063359. Non si tratta più di una stima. Il dato deriva dalla variazione media annua composta del PIL nominale nel quinquennio precedente. La rivalutazione riguarda il montante accumulato al 31 dicembre 2025, esclude i contributi del 2026 e produce effetti sulle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2027.

La capitalizzazione può compensare e superare l'effetto negativo del nuovo coefficiente nel confronto tra pensionamenti in anni diversi. Non è quindi corretto annunciare una riduzione generalizzata degli assegni. L'esito individuale dipende dal montante, dall'età, dalla decorrenza e dal regime pensionistico. I nuovi coefficienti incidono sulla pensione calcolata con il sistema contributivo e sulla sola quota contributiva di quella mista, senza ricalcolare le pensioni già liquidate. Ma la rivalutazione è un meccanismo ordinario, non una tutela introdotta per riconoscere la specificità del nostro lavoro. La responsabilità politica riguarda proprio l'assenza di risposte strutturali adeguate. La revisione dei coefficienti applica regole previste dalla legge. Governo e Parlamento hanno però il dovere di valutarne gli effetti sociali e correggere gli squilibri. Per il personale della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico, rischio, turnazioni, impiego notturno e logoramento professionale richiedono tutele coerenti con la natura del servizio. Quando l'uscita è determinata dai limiti ordinamentali, non si può indicare semplicemente la permanenza al lavoro come soluzione per ottenere coefficienti più favorevoli. La specificità non può essere invocata per chiedere sacrifici e accantonata quando si devono finanziare le tutele. Il SIAP contesta una politica previdenziale spesso affidata a interventi frammentari, armonizzazioni e rinvii. Le responsabilità attraversano le diverse stagioni politiche e non un solo Governo.

All'Esecutivo attuale spetta trasformare gli impegni in misure verificabili, soprattutto per le nuove generazioni e per i colleghi assunti a far data dal 1° gennaio 1996 a cui si applica esclusivamente il sistema contributivo. Chiediamo al Ministro per la Pubblica amministrazione e al Dipartimento della Funzione pubblica di fissare quanto prima il secondo incontro del tavolo sulla previdenza dedicata, aperto il 13 ottobre scorso. Ser-



vono un calendario definito, la ricognizione delle risorse, simulazioni distinte per anzianità e regime pensionistico e correttivi che tengano conto dei limiti ordinamentali e della specificità professionale.

Occorre quantificare il fabbisogno aggiuntivo e individuare coperture stabili. L'apertura del tavolo è un passaggio importante. Ora deve produrre risultati. Il futuro previdenziale di chi garantisce sicurezza, difesa e soccorso ai cittadini non può restare sospeso tra una convocazione e la successiva.

Roma, 29 ottobre 2026

Coefficienti di trasformazione a confronto

Allegato tecnico al comunicato

I valori 2027–2028 sono riportati nella tabella allegata al decreto direttoriale del 16 ottobre 2026. Il confronto riguarda la quota contributiva a parità di montante e di età. **NB** - Le età della tabella non rappresentano i requisiti di accesso alla pensione.

Età	2025–2026	2027–2028	Variazione %
57	4,204%	4,153%	-1,21%
58	4,308%	4,254%	-1,25%
59	4,419%	4,361%	-1,31%
60	4,536%	4,475%	-1,34%
61	4,661%	4,596%	-1,39%
62	4,795%	4,725%	-1,46%
63	4,936%	4,863%	-1,48%
64	5,088%	5,009%	-1,55%
65	5,250%	5,166%	-1,60%
66	5,423%	5,334%	-1,64%
67	5,608%	5,514%	-1,68%
68	5,808%	5,707%	-1,74%
69	6,024%	5,914%	-1,83%
70	6,258%	6,139%	-1,90%
71	6,510%	6,382%	-1,97%

Fonte ufficiale

Ministero del Lavoro - Decreto direttoriale del 16 ottobre 2026 e tabella allegata